



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 agosto 2017 n.100

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 26 della Legge 28 giugno 2010 n.119;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 22 agosto 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 119 - RILASCIO, CONVALIDA, CONVERSIONE, REVISIONE E REVOCA DELLE PATENTI NAUTICHE

Art.1

1. All'articolo 13 della Legge 28 giugno 2010 n. 119 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Il certificato medico di cui alla presente legge può essere rilasciato anche da strutture sanitarie private sammarinesi, previamente autorizzate dall'Autorità. Tale autorizzazione può essere sempre revocata dall'Autorità in caso di inadempimento del soggetto autorizzato."

Art.2

1. L'articolo 15, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n. 119 è così modificato:
"1. La patente nautica ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età. La validità delle patenti di categoria C è limitata a un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato medico. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata entro un periodo di tre anni dalla scadenza della stessa ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida."

Art.3

1. L'articolo 22, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n.119 è così modificato:

“1. I residenti o cittadini sammarinesi in possesso di patenti rilasciate dalle competenti autorità dello Stato estero, a richiesta, possono ottenere la conversione a parità di abilitazione nel titolo sammarinese purché la relativa richiesta sia effettuata entro un periodo di tre anni dalla scadenza del titolo da convertire. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida possono richiederne l'unificazione in un solo documento.”.

Art.4


1. L'allegato 1 della Legge 28 giugno 2010 n.119 è sostituito con l'allegato 1 del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 agosto 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

Allegato 1

<p>AVVERTENZE AI SENSI DELLA LEGGE N.119/2010</p> <p>Articolo 5 (patenti di categoria A)</p> <p>La patente di categoria A abilita al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:</p> <p>a) entro dodici miglia dalla costa; b) senza alcun limite dalla costa.</p> <p>La patente abilita al comando ed alla condotta delle unità a motore, a vela e a propulsione mista fatta salva l'eventuale limitazione.</p> <p>Articolo 6 (patenti di categoria B)</p> <p>La patente di categoria B abilita al comando delle navi da diporto. Coloro che sono in possesso della patente per navi da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.</p> <p>Articolo 7 (patenti di categoria C)</p> <p>La patente di categoria C è rilasciata esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell' allegato 4. La patente di categoria C è assoggettata alla stessa disciplina prevista per le patenti di categoria A.</p> <p>La patente di categoria C abilita alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, a condizione che:</p> <p>a) sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età superiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare;</p> <p>l' unità sia munita di un dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, l' individuazione della persona e la disattivazione del pilota automatico.</p>	<p>Art. 17 (sospensione della patente nautica)</p> <p>La patente nautica è sospesa dall'Autorità qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulta la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione attestante l'idoneità psicofisica.</p> <p>La patente può essere altresì sospesa dall'Autorità in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) in caso di assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente;</p> <p>b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni;</p> <p>c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza.</p> <p>La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati nelle lettere a) e c) e il periodo di 3 mesi nel caso indicato nella lettera b).</p> <p>La patente nautica è inoltre sospesa quando si è iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i reati di omicidio colposo ovvero lesioni colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando dell'unità da diporto o per i reati contro l'incolumità pubblica.</p> <p>Qualora dalle violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. La sospensione della patente è da 1 mese a 6 mesi per lesioni personali colpose. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è trasmessa entro 15 giorni all'Autorità per i provvedimenti di competenza.</p> <p>I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e nel registro informatico delle patenti nautiche.</p>		<p>REPUBBLICA DI SAN MARINO</p>  <p>AUTORITA' PER L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA</p> <p>www.caa-mna.sm</p> <p>PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO</p> <p>Rilasciata in conformità alla Legge 28 giugno 2010 n.119</p>
---	--	--	--

Cognome: _____


Nome: _____

Luogo, data di nascita: _____

Cittadinanza: _____

Residenza: _____

Via: _____




Patente n. _____

Rilasciata il _____

valida fino al _____

Il Direttore Generale

Cat.		ABILITAZIONE (VEDASI AVVERTENZE SUL RETRO)
A	X	Natanti ed imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa
	X	Natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa
B	X	Navi da diporto
C	X	Natanti ed imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa
	X	Natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa
	X	Propulsione a motore, a vela o mista
	X	Propulsione solo motore



Annotazioni

RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE

Per il rinnovo della patente nautica il titolare presenta domanda all'Autorità, corredata dal certificato medico. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali richiesti, nonché l'eventuale possesso di altra patente nautica.

PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGIBILI

Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate od illeggibili, l'interessato presenta all'Autorità apposita istanza. La patente sostituita è annullata.

CAMBIO DI RESIDENZA

Il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'Autorità. L'Autorità, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna il documento.

SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'Autorità la denuncia di cui sopra, nonché una foto formato tessera.